



COMUNE DI SELVA DI CADORE

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 22.11.2016

INDICE:

Titolo I - Disposizioni generali

- art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 Esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- art. 4 Esposizione e validità dei titoli
- art. 5 Decadenza dei titoli

Titolo II - Occupazione di suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito

- art. 6 Disposizioni generali
- art. 7 Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- art. 8 Concessione terreni di proprietà comunale
- art. 9 Occupazione di suolo pubblico - Diniego
- art. 10 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- art. 11 Installazione di tende solari
- art. 12 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- art. 13 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci, o altro
- art. 14 Occupazione per carico e scarico merci
- art. 15 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi
- art. 16 Occupazione temporanea del suolo pubblico per manifestazioni o attività aventi scopo di beneficenza, scientifico, patriottico o politico
- art. 17 Cartellonistica indicante manifestazioni

Titolo III - Pulizia, ordine e decoro del centro abitato

- art. 18 Disposizioni generali
- art. 19 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 20 Decoro delle pertinenze delle abitazioni - sfalcio dei prati e giardini e decoro pubblico
- art. 21 Piantagioni e siepi
- art. 22 Atti contrari al decoro ed alla decenza
- art. 23 Manutenzione degli edifici
- art. 24 Danneggiamento di edifici, pubblici e privati, di attrezzature di arredo urbano e della segnaletica stradale
- art. 25 Pubblicità tramite volantinaggio e sonora
- art. 26 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- art. 27 Pulizia di androni, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- art. 28 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 29 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- art. 30 Trasporto di materiale di espurgo e di facile dispersione
- art. 31 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- art. 32 Sgombero della neve
- art. 33 Altri atti vietati
- art. 34 Caravan, tende, carri abitazione, accampamenti
- art. 35 Sosta o fermata di veicoli a motore
- art. 36 Circolazione e sosta con veicoli a motore

Titolo IV - Quietudine e sicurezza nel centro abitato

- art. 37 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- art. 38 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- art. 39 Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- art. 40 Cattura dei cani e di altri animali
- art. 41 Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza
- art. 42 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali - attività rumorose
- art. 43 Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- art. 44 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- art. 45 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

- art. 46 Protezioni in occasione di lavori
- art. 47 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 48 Pitture e verniciature fresche
- art. 49 Recinzioni
- art. 50 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- art. 51 Luminarie e cavi elettrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- art. 52 Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 53 Uso di risorse idriche potabili

Titolo V -Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- art. 54 Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- art. 55 Remissione in pristino
- art. 56 Sanzioni
- art. 57 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

I settori di Polizia Urbana sono disciplinati dal presente Regolamento, oltre che dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso, i quali tutti, costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2

Esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.1.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è previsto atto autorizzatorio amministrativo onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti o dovuti.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b. previo pagamento di tasse o oneri eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c. senza pregiudizio per i diritti di terzi;

- d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto derivante dall'autorizzazione o dalla concessione data;
- e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di sicurezza o di interesse pubblico;
- g. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il responsabile del procedimento potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti a specifico albo professionale, incaricati a cura e spese del richiedente;
- 3) al versamento di un somma quale deposito cauzionale, o di idonea garanzia fideiussoria.

Art. 4

Esposizione e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 5

Decadenza dei titoli

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo eventuali proroghe;
- quando, senza il nulla - osta del Comune, sia stato ceduto ad altri.

I titoli revocati devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il responsabile del procedimento può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6 Disposizioni generali

E' proibita qualunque alterazione od occupazione anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti le suddette aree soggette al pubblico transito nei limiti della loro utile destinazione pubblica, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le modalità ed il rilascio del titolo autorizzatorio sono disposte nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni del titolo stesso.

Art. 7 Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, automezzi, cumuli di macerie, mezzi meccanici, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari che possono essere vietati con apposita ordinanza.

Art. 8 Concessione terreni di proprietà comunale

E' consentita la concessione, in via precaria, dell'uso di terreni di proprietà comunale, previa autorizzazione o concessione della Giunta Comunale, secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9 Occupazione di suolo - Diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità.

Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica ed il decoro delle aree pubbliche.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e dove questo non sia materialmente o tecnicamente possibile, un tragitto alternativo, se necessario, protetto.

Art. 10

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte al suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami vari nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza degli obblighi e prescrizioni del presente articolo.

Art. 11

Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è subordinata alla disciplina edilizia vigente.

In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possa derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 12

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal regolamento edilizio, dal regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP e dal regolamento imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, o risulti offeso il decoro e/o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il responsabile del servizio può prescrivere che le insegne o i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore alle norme sul C. d. S.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata, tenuto conto sia della sporgenza dal muro e sia delle caratteristiche della località.

Art. 13

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 14
Occupazione per carico e scarico merci

Per occupazioni di suolo pubblico, fuori dagli spazi appositamente adibiti, è necessario che l'interessato concordi con l'Ufficio Polizia Locale i tempi e le modalità di effettuazione delle stesse ed eventualmente, se tali operazioni richiedono tempo di ingombro sul suolo pubblico ripetuto per lungo tempo, occorrerà ottenere apposita concessione in merito che verrà rilasciata da parte del Sindaco ovvero del Dirigente del competente ufficio comunale, che potrà subordinare il provvedimento all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarlo per motivi di tutela della circolazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Art. 15
Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di sessanta centimetri dal suolo.

Art. 16
Occupazione temporanea del suolo pubblico per manifestazioni o attività aventi scopo di beneficenza, scientifico, patriottico o politico

Per l'organizzazione di manifestazioni o per attività aventi scopo di beneficenza, scientifico, patriottico o politico è vietato occupare spazi pubblici in difformità alle prescrizioni indicate dall'organo politico di Governo del Comune o al necessario provvedimento autorizzatorio.

Art. 17
Cartellonistica indicante manifestazioni

In occasione di manifestazioni culturali, sportive o altre, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ovunque ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla - osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti di proprietà comunale dei quali eventualmente l'organizzatore intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (cordoli, marciapiedi, aiuole, vernice pali, ganci e/o morsetti, paline, ecc).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle ulteriori spese sostenute ai trasgressori.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli da 6 a 17 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO III

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 18

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento (anche con scritte o disegni fatte con vernici od altro e anche con olio o carburante sparso da veicoli in genere), danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori (ed altri coobbligati), oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino, o in stato decoroso, dei luoghi.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 19

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai commercianti su area pubblica e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I titolari e gestori degli esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita, ad eccezione degli orari in cui, previa disposizione comunale, avviene il prelievo del materiale da parte della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti.

La violazione di cui al presente articolo comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20

Decoro delle pertinenze delle abitazioni - sfalcio dei prati e giardini e decoro pubblico

Nell'ambito degli abitati urbani è fatto obbligo ai proprietari, (locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta), di mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere ad un frequente sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico sanitario.

Ai soggetti sopraindicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta entro il mese di giugno, ed almeno una successiva volta entro il mese di agosto. Ai medesimi soggetti è fatto obbligo di non depositare rottami, depositi e discariche di materiali vari che rechino danno al pubblico decoro.

Qualora gli interessati non provvedano nei termini indicati nei precedenti commi, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, o la rimozione coattiva dei materiali, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Art. 21 **Piantagioni e siepi**

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che non oltrepassino il confine e possano restringere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a:

- 1) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
- 2) metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno.

Tali distanze si applicano anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e in muratura, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo.

Le siepi preesistenti al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ed a questo regolamento comunale, se la distanza dal confine stradale è inferiore a quella sopra indicata, devono essere tenute ad una altezza massima di 80 cm in prossimità di incroci stradali, accessi alla pubblica via da strade private o passi carrai o in tutti gli altri casi di limitata visibilità alla circolazione stradale.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, e dallo sfalcio di cui all'articolo precedente, può essere smaltito direttamente all'interno delle proprietà, avendo cura di non provocare inconvenienti di ordine igienico-sanitario, oltre che di non favorire la presenza di animali o presso le strutture autorizzate se esistenti.

Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Art. 22 **Atti contrari al decoro e alla decenza**

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi destinati a questi servizi.

Art. 23

Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

E' inoltre vietato imbrattare con scritte, disegni, etichette o altro muri esterni, muretti e recinzioni, portoni e l'arredo pubblico e privato ad uso pubblico.

Art. 24

Danneggiamento di edifici, pubblici e privati, di attrezzature di arredo urbano e della segnaletica stradale

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte o disegni, affissioni, adesivi di qualsiasi tipo anche commerciali, o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, la sede stradale, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o attrezzatura o segnaletica stradale. Ai responsabili verrà applicata oltre alla sanzione pecuniaria, il ripristino dello stato dei luoghi.

E' altresì vietato apporre cartelli, avvisi, comunicazioni di tipo privato e commerciale sulle attrezzature tecniche di corredo della viabilità, sulla segnaletica stradale e relativi supporti, su cassonetti e attrezzature per la raccolta e la separazione dei rifiuti.

In caso di violazione dei commi precedenti è fatto obbligo di rimuovere quanto apposto. In caso di inottemperanza entro il termine prescritto, questo sarà eseguito d'ufficio, con addebito dei costi e/o delle spese

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 25

Pubblicità tramite volantinaggio e sonora

Fatto salvo quanto previsto dalle norme, comprese quelle elettorali, vigenti in materia di pubblicità ed affissioni, nonché il disposto dell'apposito regolamento comunale, la pubblicità commerciale effettuata a mezzo di lancio di volantini è vietata. E' consentito solo il volantinaggio a mano nelle aree non ricomprese nel centro storico, previa autorizzazione.

La distribuzione a mano di essi, quando consentito, deve essere fatta (svolta) in modo tale da non causare disturbo alle persone e non sporcare il suolo.

La pubblicità sonora o gli annunci di manifestazioni varie, effettuati mediante apparecchiature foniche, sono consentite solo con autorizzazione, ad esclusione dei casi consentiti specificatamente dalla legge, e potrà essere effettuata nell'orario compreso tra ore 9.00 - 13.00 e 16.30 - 19.30 (fino alle ore 21.00 nel periodo estivo ora legale) o nell'orario indicato nell'autorizzazione, che potrà comunque essere solo più restrittivo.

Tale forma di pubblicità sonora è vietata nelle vie del centro storico, ove non è consentita nessuna forma di autorizzazione, ad esclusione dei casi espressamente indicati dalla legge.

Art. 26
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Comune è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

Il lavaggio, la riparazione o il deposito di veicoli o di altre cose mobili sono vietate nei luoghi pubblici.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 27
Pulizia di androni, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli androni, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 28
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, devono essere munite di idonee grondaie per la raccolta e lo scarico delle acque.

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, o di inquinamento nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.

Art. 29
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

Fermo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, sono vietati il deposito e l'abbandono al suolo di rifiuti di qualsiasi genere e tipo.

Tutti i proprietari di unità abitative e/o esercizi commerciali devono dotarsi e mettere a disposizione degli eventuali locatari, gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

E' fatto obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dal soggetto incaricato della gestione dei rifiuti.

E' vietato conferire rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati.

E' vietato il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e comunque nel rispetto delle specifiche leggi.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30
Trasporto di materiale di espurgo e di facile dispersione

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da fosse di deposito, stalle, fogne e simili, dovranno essere effettuate nel rispetto della legge e di specifiche ordinanze sindacali. In ogni caso dovranno comunque essere adottate tutte le cautele possibili affinché siano evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti, nonché la dispersione di quanto trasportato. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, carbone, terra, sabbia, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso e con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni sul suolo e nell'aria.

Art. 31
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32
Sgombero della neve

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio formato sul suolo. Gli stessi dovranno provvedere tempestivamente alla rimozione di ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi le terrazze o su altre sporgenze nonché di tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, e altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose. Tale operazione dovrà essere eseguita adottando le opportune cautele. Le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio devono essere munite di idoneo paraneve, atto a garantire l'incolumità pubblica. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata stradale. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi.

Art. 33
Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;

- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
- c) lasciar vagare o abbandonare animali;
- d) la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite gabbie o contenitori;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane ed effettuare allacciamenti anche temporanei alle stesse;
- h) entrare negli edifici scolastici e pubblici in genere (in orari non previsti e per finalità non conformi all'uso degli edifici stessi) , e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi sulle aiuole fiorite, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) salire con i piedi sulle panchine o usarle in modo improprio;
- n) l'utilizzo, da parte degli adulti, dei giochi riservati ai bambini nei parchi;
- o) far esplodere mortaretti, botti, petardi o accendere fumogeni, fatti salvi i casi autorizzati dall'Autorità competente;
- p) usare contro persone, animali o cose spray o prodotti in genere, chimici e non, fastidiosi, irritanti o in modo improprio.

Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 39 (conduzione dei cani), chi conduce animali in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve provvedere all'immediata pulizia quando questi sporchino il suolo.

Art. 34

Caravan, tende, carri abitazione, accampamenti

Al di fuori delle aree appositamente destinate, è vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta tipo campeggio con caravan, camper, tende e carri abitazione in genere.

Nei casi previsti dal comma precedente, qualora i suddetti non ottemperino all'ordine di sgombero dell'area occupata, si procederà alla rimozione dei mezzi ed allo sgombero e ripristino dei luoghi.

Gli impianti di campeggio e la collocazione di tende da parte delle Associazioni Scouts sono regolamentati da apposita Legge.

Art. 35

Sosta o fermata di veicoli a motore

Fermo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla normale dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ovvero i mezzi di polizia e di soccorso nell'espletamento dei servizi d'istituto.

Al fine di contenere il diffondersi di odori molesti, è vietata la sosta prolungata dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani, se non preventivamente bonificati attraverso la rimozione ed il lavaggio dei residui di rifiuto.

Art. 36

Circolazione e sosta con veicoli a motore

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale, sono vietate la circolazione e la sosta con i veicoli a motore nei prati, nei prati-pascoli e nei boschi.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli da 18 a 36 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a€ 1.000,00.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 37

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza e le disposizioni in materia elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Art. 38

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

In tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietata la libera circolazione dei cani, che devono essere tenuti con solido guinzaglio, inoltre, quelli di grossa taglia o di indole mordace, devono essere tenuti con un guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80 ed essere muniti di idonea museruola.

Nei parchi e giardini pubblici e nelle aree riservate per lo svago e ricreazione, l'accesso ai cani è consentito a condizione che:

- a. l'accesso al luogo non sia espressamente vietato con apposito cartello;
- b. sia rispettato il disposto di cui al comma 1°;
- c. il proprietario o la persona incaricate momentaneamente della custodia e/o accompagnamento sia munita di apposita attrezzature (paletta e sacchetti igienici) per pulire e raccogliere gli escrementi degli animali.

Qualora gli animali lordino con deiezioni organiche il suolo pubblico, è obbligatorio procedere all'immediata asportazione mediante l'attrezzatura indicata.

E' in ogni caso vietato l'accesso agli spazi riservati ai giochi dei bambini.

E' fatto obbligo di impedire che gli animali sporchino, anche con solo liquido organico, gli accessi alle civili abitazioni, o gli spazi prospicienti negozi, pubblici esercizi ed edifici pubblici.

I sacchetti utilizzati per la raccolta delle deiezioni devono essere depositati esclusivamente nei cestini appositi distribuiti sul territorio comunale. E' vietato, pertanto, riporre i sacchetti nei cestini per la raccolta della carta o altri contenitori per la raccolta differenziata.

Dall'osservanza degli obblighi e ai divieti del presente articolo, sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso.

Potranno essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

1. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
2. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
3. i cani delle forze di polizia nonché quelli appartenenti ad organismi/enti di soccorso durante l'impiego per fini d'Istituto.

Art. 39

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato, a chi detiene in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali, disturbare la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni tali da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre i medesimi, in area pubblica o accessibile a terzi, se affetti da malattie o ferite.

Art. 40

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare abbandonati in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio, delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 41

Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza

I proprietari e i conduttori di mandrie o di greggi transumanti sono tenuti a osservare le prescrizioni di polizia veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma pertinente, particolarmente in materia di igiene. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Selva di Cadore deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni fatte al bestiame e l'immunità degli animali medesimi da malattie infettive.

I pastori delle mandrie e delle greggi devono comunicare al Comune di Selva di Cadore la data del passaggio e il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che saranno effettuati.

Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che – per quanto possibile – almeno parte della strada resti libera per la circolazione, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi.

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle norme sanitarie ed al Codice della Strada e regolamenti attuativi.

Art. 42

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali - attività rumorose

I macchinari industriali e similari, (a solo titolo esemplificativo: motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, trapani, levigatrici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere il meno possibile rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando le emissioni rumorose rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00 dei giorni feriali. Si intende in deroga l'uso di macchine sgombraneve.

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno, l'interruzione delle attività e lavorazioni rumorose potrà essere disposta con apposita ordinanza.

Nell'esercizio di attività anche in sé non propriamente rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la raccolta di rifiuti, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Fatto salvo il disposto della specifica normativa in materia, nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di radio, televisori o di altri mezzi di amplificazione sonora, nonché apparecchi di uso domestico, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Nei casi di intrattenimento musicale o nei quali venga comunque fatto uso di mezzi di amplificazione, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rispettare le prescrizioni e gli orari in questa indicate.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Deroga agli obblighi imposti dal presente articolo possono essere autorizzati con apposito provvedimento comunale.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o rumorose, oltre alla sanzione pecuniaria.

Art. 43

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 44

Rovino di parti od accessori di fabbricati

Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti, delle grondaie per i quali è fatto obbligo mantenerli in buon funzionamento.

Art. 45

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 46

Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 47

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi liberamente accessibili devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

In caso di inattività lavorativa sullo scavo, questo deve essere idoneamente protetto, coperto o recintato in modo da evitare ogni possibile pericolo.

Art. 48

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 49

Recinzioni

Salvo diverse disposizioni di legge, in ambito urbano, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di fili spinati fino all'altezza di metri 2.50.

Art. 50

Istallazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'istallazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico. I bracci delle gru, nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo tale da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni nonché dal regolamento edilizio.

Art. 51

Luminarie e cavi elettrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa comunicazione all'ufficio preposto della dichiarazione di conformità alle norme tecniche vigenti.

Il Comune ha facoltà di vietare l'installazione di impianti ritenuti non idonei, tecnicamente o per decoro, nell'ambito urbano.

Art. 52

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono esercizi commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi o amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20x30, contenente la scritta: "in caso di emergenza chiamare:....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 53

Uso di risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli e per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli da 37 a 53 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 54

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge comunale e provinciale e della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 55

Remissione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro il termine indicato nel provvedimento. In caso di inadempimento, il Comune, direttamente o tramite terzi autorizzati, potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, anche con facoltà ad accedere ai fondi o proprietà private, addebitando le relative spese ai proprietari interessati o obbligati.

Art. 56

Sanzioni

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art. 7 -bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata al termine di ogni titolo oltre alle sanzioni amministrative accessorie e fatta salva l'applicazione degli artt. 13 e 20 della L. 24/11/1981 n. 689.

Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, detti obblighi, se le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 57

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.